

TRIBUNALE ORDINARIO DI CALTAGIRONE

Sezione lavoro

Ricorso ex art. 414 c.p.c.

Ricorso di:

TENEREZZA ELISABETTA

RICORRENTE

C O N T R O

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA, in
persona del Ministro pro tempore, con sede a Roma in Viale Trastevere n. 76/A,

RESISTENTE

* * * * *

On.le Tribunale di Caltagirone, in funzione di Giudice del Lavoro,
la sig.ra TENEREZZA ELISABETTA, nata a Catania il 12.02.1976 e residente a Palagonia
in via Palermo n. 210, c.f. TNR LBT 76B52 C351I, elettivamente domiciliata a Caltagirone
in Via V.E. Orlando n. 48, presso lo studio dell'Avv. Vincenzo Prestianni (c.f. PRS VCN
66L10 F210G; p.e.c.: vincenzo.prestianni@cert.ordineavvocaticaltagirone.it; fax 0933/350080), che
la rappresenta e difende congiuntamente e disgiuntamente all'Avv. Eleonora Di Nora (c.f.
DNR LNR 74D66 C351J; p.e.c.: eleonora.dinora@cert.ordineavvocaticaltagirone.it) per procura in
calce al presente atto, espone quanto segue.

FATTO

La sig.ra Tenerezza, all'esito del concorso ordinario a cattedra bandito ai sensi del D.D.
2.04.1999 per l'accesso al ruolo della scuola primaria, è stata iscritta nella graduatoria per
l'assunzione del personale docente a tempo determinato ed indeterminato nelle scuole sta-
tali (istituita quale "graduatoria permanente" dalla legge 124/1999 e trasformata in "GAE",
graduatoria ad esaurimento, dalla legge 296/2006) (**doc. 1**).



In qualità di docente di scuola primaria, quindi, la ricorrente ha prestato servizio presso diversi istituti scolastici della provincia di Catania e, in particolare:

- per l'a.s. 2000/2001, dal 02.03.2001 al 31.08.2001, presso la scuola elementare parificata "San Giuseppe" di Ramacca;
- per l'a.s. 2004/2005, dal 03.09.2004 al 13.03.2005 presso la scuola elementare parificata "San Giuseppe" di Ramacca;
- per l'a.s. 2005/2006, dal 01.09.2005 al 16.01.2006, presso la scuola elementare parificata "San Giuseppe" di Ramacca, e dal 7.02.2006 al 10.04.2006, presso l'istituto Comprensivo Statale "O. Gravina de Cruyllas" di Ramacca;
- per l'a.s. 2006/2007, dal 24.10.2006 al 25.01.2007 e dal 5.03.2007 al 14.03.2007 presso l'I.C. Statale "O. Gravina de Cruyllas" di Ramacca, dal 26.02.2007 al 03.03.2007 presso l'I.C. Statale "Pestalozzi" di Catania, dal 12.04.2007 al 18.04.2007 presso l'I.C. Statale "Padre Pio da Pietralcina" di Misterbianco, dal 16.10.2006 al 23.10.2006, dal 1.02.2007 al 10.02.2007 e dal 13.02.2007 al 20.02.2007 presso I.C. statale "E. De Amicis" di Mirabella Imbaccari, dal 15.03.2007 al 24.03.2007 presso I.C. statale "Galilei-Mazzini" di Grammichele e dal 19.04.2007 al 9.06.2007 presso I.C. statale "Narbone" di Caltagirone;
- per l'a.s. 2010/2011, dal 23.11.2010 al 30.06.2011, presso la Scuola paritaria "Shalom S.G. Bosco 85" di Ramacca;
- per l'a.s. 2014/2015, dal 20.10.2014 al 16.11.2014, dal 09.01.2015 al 10.06.2015, presso l'I.C. "Giovanni Blandini" di Palagonia.

A riguardo, si precisa che la scuola elementare parificata "San Giuseppe" di Ramacca ha conseguito la "parifica" con Decreto Assessoriale P.I. Palermo n. 723 del 23.03.1992, mentre l'Istituto "Shalom S.G. Bosco 85" di Ramacca ha ottenuto il riconoscimento di "Scuola Paritaria" in virtù del D.M. n.713 del 19.05.2003 (**doc. 2**).

Con provvedimento dell'Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia del 24.11.2015, la



sig.ra Tenerezza, nell'ambito della cd. Fase "C" del piano straordinario di assunzioni di cui all'art. 1, co. 98, lett. C), L. 107/2015, è stata individuata quale destinataria di proposta di contratto individuale di lavoro, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 25 del CCNL del 29.11.2007 per il comparto scuola, in quanto inserita nella graduatoria ad esaurimento relativa alla classe di concorso EEEE (scuola primaria).

Nell'ipotesi di mancata accettazione di tale proposta, peraltro, la ricorrente sarebbe stata depennata dalla graduatoria ad esaurimento ai sensi dell'art. 1, co. 102, Legge 107/2015, secondo cui *"i soggetti che non accettano la proposta di assunzione eventualmente effettuata in una fase non partecipano alle fasi successive e sono definitivamente espunti dalle rispettive graduatorie"*.

In data 26.11.2015, tale proposta è stata accettata con contestuale stipulazione del contratto di lavoro a tempo indeterminato in qualità di docente di ruolo in prova, per un posto comune, avente decorrenza giuridica dal 1.09.2015 ed economica dalla data di effettiva assunzione in servizio (**doc. 3**).

La ricorrente, pertanto, è stata provvisoriamente destinata, per l'anno di prova e formazione necessario al fine di ottenere la conferma in ruolo (art. 437 D.Lgs. 16.04.1994 n. 297), presso la Scuola Primaria "A. Manzoni" di Barlassina (MIEE85001E).

Il contratto sottoscritto stabiliva, altresì, che la docente avrebbe ottenuto la sede definitiva mediante le operazioni di mobilità riguardanti il successivo a.s. 2016/2017 e, a riguardo, l'art. 1, co. 108, Legge 107/2015, precisava che tale procedura sarebbe stata estesa a *"tutti gli ambiti territoriali a livello nazionale"*.

A disciplinare la suddetta procedura di mobilità nazionale è intervenuto, in data 8.04.2016, il CCNI per la mobilità del personale docente a.s. 2016/2017, le cui modalità di applicazione sono state determinate dall'Ordinanza Ministeriale n. 241/2016.

Alla luce delle superiori disposizioni, in quanto immessa in ruolo da GAE, la sig.ra Tenerezza è stata autorizzata a partecipare alla cd Fase "C" della mobilità in ordine alla quale



l'art. 6 CCNI prevedeva che la procedura si sarebbe svolta “*su istanza di parte ovvero, in assenza d'istanza, d'ufficio*”.

Precisamente, ai fini dell'assegnazione della sede di titolarità definitiva, in base all'art. 6, co. 2 CCNL e all'art. 9, co. 17, O.M. dell'8.04.2017, i docenti assunti da GAE potevano indicare in domanda sia gli ambiti territoriali che le province italiane, anche utilizzando i relativi codici sintetici.

In caso di omessa o parziale indicazione, il sistema avrebbe proceduto a completare la medesima domanda seguendo la catena di vicinanza tra le province italiane pubblicata nell'apposita sezione “MOBILITA' 16/17” del sito istituzionale del MIUR e redatta secondo le modalità di cui al modello allegato alla medesima O.M..

Nella domanda di mobilità, parte ricorrente ha specificato i titoli e sei anni di servizio preruolo svolti, indicando prioritariamente come preferenze territoriali cinque ambiti della Regione Sicilia nonché le province di Messina, Enna, Ragusa, Siracusa, Caltanissetta, Palermo, Agrigento e Trapani (**doc. 4**).

In base al servizio svolto, ai sensi di quanto previsto dall'Allegato D di valutazione dei titoli, tabella A, lett. B, CCNI 2016, le sarebbero spettati 3 punti per ogni anno di servizio preruolo o di altro servizio di ruolo riconosciuto o riconoscibile ai fini della carriera e per ogni anno di servizio preruolo o di altro servizio di ruolo prestato nella scuola dell'infanzia (**doc. 5-6**).

Ma, nel convalidare il punteggio ai fini della mobilità, l'Amministrazione resistente non ha riconosciuto alla ricorrente ulteriori 18 punti (3 punti x 6 anni) cui la docente avrebbe avuto diritto per i 6 anni di servizio preruolo svolto.

La ricorrente, quindi, ha ottenuto solamente un punteggio base di 7 punti, oltre ad un punteggio aggiuntivo di 6 punti per il comune ricongiungimento (**doc. 7**).

All'esito di tali operazioni di mobilità, pertanto, la sig.ra Tenerezza è stata erroneamente as-



segnata all'ambito territoriale 0000015 della Lombardia presso l'I.C. Bellano (LCIC80500C) **(doc. 8)**.

La docente ha, quindi, partecipato alla successiva procedura di mobilità a.s. 2017/2018, le cui operazioni sono state disciplinate dal nuovo CCNI sottoscritto in data 11.04.2017.

La sig.ra Tenerezza ha indicato cinque scuole e gli ambiti territoriali della provincia di Catania nonché le province di Siracusa, Ragusa, Enna e Palermo. Tuttavia, la ricorrente ha potuto richiedere il trasferimento nella provincia di residenza solo in fase interprovinciale, laddove, se fosse stata correttamente assegnata alla sede definitiva secondo il punteggio a lei spettante e l'ordine di preferenza già espresso per l'a.s. 2016/2017, la medesima avrebbe avuto diritto di partecipare, alla procedura di mobilità relativa alla provincia di Catania, già in fase provinciale (cfr Trib. di Padova, ordinanza n. cronol. 3832/2017 del 07.06.2017) **(doc. 9)**.

In domanda, la ricorrente ha nuovamente specificato i titoli conseguiti, sette anni di servizio preruolo svolti nonché l'anno di servizio effettivamente prestato dopo la decorrenza giuridica della nomina nel ruolo di appartenenza **(doc.10)**.

In base al servizio svolto, quindi, ai sensi di quanto previsto dalla tabella A, lett. B1 di valutazione dei titoli, allegata al CCNI 2017, le sarebbero spettati 6 punti per ogni anno di servizio comunque prestato, successivamente alla decorrenza giuridica della nomina, nel ruolo di appartenenza (lett. A), oltre a 6 punti per ogni anno di servizio preruolo o di altro servizio di ruolo riconosciuto o riconoscibile ai fini della carriera e per ogni anno di servizio preruolo o di altro servizio di ruolo prestato nella scuola dell'infanzia (lett. B) **(doc. 11-12)**.

Occorre, tuttavia, precisare che, ai fini del computo dell'anzianità di servizio, a fronte dei sette anni richiesti in domanda, in realtà avrebbero potuto essere legittimamente riconosciuti alla ricorrente solo i sei anni di servizio preruolo menzionati in premessa in quanto prestati, ai sensi dell'art. 11, co. 14, L. 124/1999, presso Istituti statali, parificati o paritari,



per oltre 180 giorni annui. Pertanto, la docente avrebbe avuto diritto a 36 punti (6 punti x 6 anni) per gli anni preruolo svolti presso Istituti parificati o paritari nonché Statali, per oltre 180 giorni annui (**doc. 13**).

Ma, ciò nonostante, rispetto alle precedenti operazioni, nella procedura di mobilità a.s. 2017/2018, alla ricorrente sono stati riconosciuti tre anni per il servizio preruolo maturato. La docente, quindi, ha totalizzato un punteggio base di 45 punti oltre al punteggio aggiuntivo per il comune ricongiungimento di 6 punti (**doc. 14**).

Anche in tale procedura, peraltro, la ricorrente non ha ottenuto il movimento interprovinciale richiesto stante, inoltre, il limite dei posti disponibili fissato dal CCNI 2017/2018 per i trasferimenti territoriali interprovinciali e per le operazioni di mobilità professionale pari, rispettivamente, al 30% e al 10% delle disponibilità risultanti al termine dei movimenti territoriali provinciali (**doc. 15**).

La docente, da ultimo, ha preso parte alla successiva procedura di mobilità a.s. 2018/2019, disciplinata dal CCNI 2017 la cui validità è stata prorogata anche per l'a.s. 2018/2019.

In domanda, la ricorrente ha correttamente richiesto il riconoscimento di sei anni di servizio preruolo svolti nonché i due anni servizio effettivamente prestato dopo la decorrenza giuridica della nomina nel ruolo di appartenenza.

In quest'ultima procedura, tuttavia, alla sig.ra Tenerezza sono stati riconosciuti unicamente 5 anni di servizio preruolo e, pertanto, non risultano computati, nel punteggio base di 63 punti assegnato dall'Amministrazione scolastica, ulteriori 6 punti a lei spettanti ai sensi di quanto previsto dalla tabella A lett. B1 di valutazione dei titoli, allegata al CCNI 2017 (**doc. 16–17**).

Solo a seguito della procedura di assegnazione provvisoria ex art. 7 CCNI sulle utilizzazioni per l'a.s. 2018/2019, la docente è potuta rientrare nella provincia di residenza dove, per l'anno scolastico in corso, presta servizio presso l'Istituto Comprensivo “Ponte” di Palago-



nia (**doc. 18**).

Sennonché, gli esiti delle operazioni sia della procedura di assegnazione della sede definitiva che delle successive procedure di mobilità sono illegittimi e gravemente pregiudizievoli sotto diversi profili di diritti di rango costituzionale per i motivi che di seguito si espongono.

DIRITTO

Per una migliore comprensione delle ragioni che inducono la ricorrente a ritenere illegittimo l'operato del MIUR, è opportuno effettuare un attento esame della normativa di riferimento, sia con riguardo alla disciplina di cui alla L. 107/ 2015 che alle successive procedure di mobilità, sia con riguardo alle disposizioni di legge che, nel tempo, hanno portato ad una piena equiparazione tra le scuole pubbliche e quelle private.

* * * * *

Com'è noto, a seguito della Sentenza “Mascolo” della Corte di Giustizia Europea 26 novembre 2014, C-22/13, C-61,62,63/13, C-418/13, al fine di prevenire e risolvere l'abuso dell'apposizione del termine nei contratti di lavoro stipulati con i docenti statali, dei vari ordini e gradi di scuola, la Legge 107/2015 ha previsto per l'anno scolastico 2015/2016 un piano di assunzione straordinario, articolato in tre fasi (A, B e C) finalizzate a coprire i posti vacanti e disponibili e a creare il nuovo organico dell'autonomia.

Precisamente, alla cd fase Zero, relativa alle ordinarie operazioni annuali di immissione in ruolo effettuate per l'a.s. 2015/2016 ai sensi dell'art. 399 D. Lgs. n. 297/1994, hanno fatto seguito, per la copertura di tutti i posti comuni e di sostegno dell'organico di diritto rimasti vacanti e disponibili, le tre fasi disciplinate dall'art. 1, comma 98, L. cit., così articolate:

- Fase A, destinata alle assunzioni da effettuarsi nei limiti dei posti vacanti e disponibili in organico di diritto e secondo le ordinarie procedure di cui all'art. 399 D.Lgs. 16.04.1994, n. 297;
- Fase B, per le assunzioni da disporsi nel limite dei posti vacanti e disponibili in organico



di diritto che residuano dopo la fase di cui alla lettera A) e in deroga all'art. 399 cit.;

- Fase C, relativa alle assunzioni da effettuarsi nel limite dei posti di cui alla Tabella 1 allegata alla legge citata (posti relativi al cd. Organico aggiuntivo o potenziato contestualmente approvato dalla Legge 107/2015 e ripartito per ciascuna regione) sempre in deroga all'art. 399 cit..

Successivamente, ai fini dell'assegnazione della sede definitiva ai docenti neoassunti, è stato programmato, per l'anno scolastico 2016/2017, un piano straordinario di mobilità su tutti gli ambiti territoriali a livello nazionale il quale ha riguardato anche i docenti assunti a tempo indeterminato *ante legem*, ossia entro l'anno scolastico 2014/2015.

Pertanto, con un'unica procedura di mobilità, sono stati disciplinati:

- sia l'assegnazione della sede definitiva per i docenti assunti con il piano straordinario di cui alla Legge 107/2015;
- sia i movimenti ordinari territoriali e professionali inerenti il personale scolastico assunto entro l'a.s. 2014/2015.

A riguardo, le norme di riferimento sono state dettate, rispettivamente, dall'art. 1, commi 73 e 108, L. cit..

Precisamente, il comma 73 ha disciplinato l'assegnazione della sede definitiva per i docenti neoassunti sia nell'ipotesi di assunzioni effettuate con le ordinarie modalità ex art. 399 D.lgs. 297/1994 (fasi 0 e A), sia nella diversa ipotesi relativa alle assunzioni di cui alle fasi B e C del piano straordinario ex L. 107/2015.

Orbene, per la prima ipotesi si disponeva che al docente sarebbe stata assegnata la sede definitiva secondo le disposizioni del medesimo D.Lgs. 297/1994, ossia nell'ambito della stessa provincia di assegnazione della sede provvisoria, attribuita al momento dell'assunzione. Al contrario, nell'ipotesi di assunzione effettuata secondo la procedura straordinaria (di cui al comma 98, lettere b) e c), art. 1, L. 107/2015), il Legislatore non ha inteso estendere ai



docenti neoassunti la predetta procedura ordinaria di assegnazione della sede definitiva, ma ha previsto lo svolgimento di una procedura di assegnazione della sede su ambiti territoriali. La norma, peraltro, non poneva alcuna distinzione tra i docenti provenienti dalla graduatoria di merito del concorso del 2012 e coloro che sono stati assunti dalle GAE laddove, precisando che “Il personale docente assunto ai sensi del comma 98, lettere b) e c), è assegnato agli ambiti territoriali a decorrere dall’anno scolastico 2016/2017”, escludeva sia per gli uni che per gli altri l’assegnazione definitiva nella medesima provincia in cui avevano ottenuto la sede provvisoria (riservata, come detto, unicamente ai docenti neo assunti secondo la procedura disciplinata dall’art. 399 D.Lgs. 297/94 ai quali continuavano ad applicarsi le disposizioni del medesimo decreto legislativo in merito all’attribuzione della sede durante l’anno di prova e alla successiva destinazione alla sede definitiva).

Il successivo co. 108, art. 1, L. cit., con riguardo ai movimenti ordinari inerenti il personale scolastico assunto entro l’a.s. 2014/2015, accordava, ai suddetti docenti, una preferenza, per tutti gli ambiti territoriali a livello nazionale, su tutti i posti vacanti dell’organico dell’autonomia, inclusi quelli assegnati in via provvisoria nell’anno scolastico 2015/2016 ai soggetti di cui al comma 96, lettera b), assunti ai sensi del comma 98, lettere b) e c).

La circostanza che la norma abbia espressamente indicato, in seno ai posti vacanti dell’organico dell’autonomia, quelli assegnati in via provvisoria ai docenti assunti dalle GAE, tuttavia, non valeva ad escludere da tale preferenza quelli attribuiti ai docenti assunti dalle GM 2012 atteso che la norma si riferiva *apertis verbis* a **tutti** i posti vacanti dell’organico dell’autonomia nei quali erano destinati a confluire, a conclusione dell’anno scolastico 2015/2016, tutti i posti assegnati in via provvisoria ai neodocenti in sede di immissione in ruolo, compresi quelli dei docenti delle GM 2012.

Il comma 108 precisava, poi, che solo “*successivamente*”, ossia dopo l’espletamento delle operazioni di mobilità per i docenti assunti entro l’anno scolastico 2014/2015, sarebbero stati



chiamati a partecipare alla procedura di mobilità i docenti inseriti nelle GAE assunti a tempo indeterminato a seguito del piano straordinario di assunzioni ai sensi del comma 98, lettere b) e c), ribadendo, nell'ultimo capoverso, che *“dall'anno scolastico 2016/2017 la mobilità territoriale e professionale del personale docente opera tra gli ambiti territoriali”*.

Questa precedenza accordata rispetto ai neoassunti si spiega con la circostanza che il CCNI sottoscritto dal MIUR e O.O. S.S. nel Gennaio 2015, al comma 4 art. 1, aveva previsto la riapertura delle operazioni di mobilità qualora si fosse attuato un piano straordinario di assunzioni, dato che nella P.A. la mobilità precede le assunzioni per un numero identico di aspiranti.

Ad ovviare al mancato svolgimento di tale procedura, è subentrato il comma 108 art.1 della legge 107/2015 nella misura in cui ha accordato ai docenti assunti entro l'a.s. 2014/2015 la precedenza sull'intero organico prima dell'individuazione della sede definitiva a carattere nazionale dei neoassunti 2015/2016.

Riassumendo, il Legislatore ha scandito la procedura di mobilità accordando ai docenti assunti entro l'a.s. 2014/2015, per le ragioni esposte, la precedenza e preferenza su tutti i posti vacanti dell'organico dell'autonomia, e, al contempo, non operando, ai fini di detta procedura, alcuna distinzione tra docenti provenienti dalle GM/2012 e quelli provenienti dalle GAE, atteso che, in entrambi i casi, il docente neoassunto non aveva maturato alcun diritto alla conferma definitiva della sede provvisoria di assegnazione (cfr. sul punto Trib. Caltagirone ord. n. cronol. 1930/2017 del 5.5.2017, Tribunale di Ravenna ord. n.-443-2017 del 03.02.17) (**doc 19-20**).

Sono poi seguiti il CCNI concernente la mobilità del personale docente, educativo e A.T.A. per l'anno scolastico 2016/2017 dell'8/4/16 e l'Ordinanza Ministeriale dell'8.4.16 n. 241.

In particolare, il CCNI era finalizzato a regolamentare la mobilità secondo le prescrizioni di legge, individuando modalità operative specifiche che, non contraddicendo la disciplina



normativa, valessero a integrarla e a puntualizzarne gli ambiti e le concrete modalità di attuazione.

Sennonché, i principi dettati dalla norma primaria sono stati disattesi dal Contratto Collettivo Nazionale Integrativo dell'8 Aprile 2016 e dalle disposizioni ministeriali laddove è stato previsto un accantonamento di posti in favore dei docenti neoassunti da GM 2012.

Precisamente, l'art. 6 del CCNI, richiamato dagli artt. 1 e 2 dell'Ordinanza Ministeriale 241/2016, nel disciplinare le modalità di svolgimento, ha previsto quattro fasi di seguito meglio descritte:

1. Fase A – Trasferimenti e passaggi di ruolo provinciali

Hanno avuto accesso a questa fase i docenti assunti entro l'anno scolastico 2014/2015, nonché quelli assunti nell'anno scolastico 2015/2016, nelle fasi Zero ed A del piano assunzionale ex L. 107/2015, i quali hanno chiesto il trasferimento in una scuola specificamente indicata nella domanda, purché essa si trovasse in uno degli ambiti della provincia di appartenenza.

2. Fase B – Trasferimenti e passaggi di ruolo o di cattedra interprovinciali degli assunti entro il 2014/2015, e assegnazione sede definitiva provinciale dei docenti delle Graduatorie di Merito del 2012 assunti in fase B e C

Questa Fase è stata articolata in tre sottofasi:

- 1) Fase B1 - mobilità dei docenti assunti entro l'anno scolastico 2014/2015, i quali potevano chiedere, a domanda, il trasferimento in una provincia diversa da quella di appartenenza (mobilità territoriale interprovinciale);
- 2) Fase B2 - mobilità dei docenti assunti entro l'anno scolastico 2014/2015, i quali potevano chiedere, a domanda, il passaggio di ruolo o di cattedra in una provincia diversa da quella di appartenenza (mobilità professionale);
- 3) Fase B3 - mobilità dei docenti assunti nell'anno scolastico 2015/2016 dalle fasi b) e c)



del piano straordinario ex L. 107/2015, in quanto inseriti nelle Graduatorie di Merito del concorso 2012 (GM), i quali dovevano obbligatoriamente chiedere l'assegnazione definitiva della sede tra gli ambiti della provincia di nomina provvisoria.

3. Fase C – Assegnazione sede definitiva su ambito dei docenti delle GAE assunti in fase B e C

Rientravano in questa Fase i docenti assunti nell'anno scolastico 2015/2016 da Fase B e C del piano assunzionale ex L. 107/2015, provenienti dalle graduatorie ad esaurimento (GAE).

I docenti appena indicati erano interessati da questa Fase di mobilità a prescindere dal fatto che avessero proposto o meno la domanda. Ai fini dell'assegnazione della titolarità definitiva, era loro consentita la possibilità di indicare la preferenza su un numero definito di ambiti (fino a n. 100 ambiti), o un numero definito di province (fino a n. 100 province).

4. Fase D – Trasferimenti interprovinciali dei docenti fase “Zero” e “A” (sia da GAE che da Graduatorie di Merito) e docenti Graduatorie di Merito del 2012 assunti nelle fasi B e C

L'ultima delle quattro fasi prevista interessava i docenti assunti nell'a.s. 2015/2016 in Fase Zero e A della L. 107/2015, nonché i docenti provenienti dalle graduatorie di merito assunti nella Fase B e C della medesima Legge, i quali potevano chiedere, a domanda, il trasferimento in una provincia diversa da quella di appartenenza, nel limite dei posti vacanti e disponibili in ciascun ambito dopo le operazioni di cui alle fasi precedenti.

Tuttavia, ai fini delle fasi B, C e D della mobilità sono stati resi disponibili anche i posti degli assunti nelle fasi B e C del piano assunzionale 2015/2016 provenienti da GAE, residuati a seguito delle operazioni di cui alle fasi precedenti, rispettivamente, A, B e C, mentre sono stati ingiustificatamente accantonati i posti per gli assunti nell'a.s. 2015/2016 da fasi B e C del piano assunzionale 2015/2016, provenienti dalle Graduatorie di Merito.



In vero, l'ordinanza ministeriale n. 241/2016, agli artt. 1 e 2, ha rinviato al CCNI 2016/2017, il quale, all'art. 8, co. 9, ha previsto che “Vengono accantonati i posti per gli assunti nell'anno scolastico 2015/2016 da fasi B e C del piano assunzionale 2015/2016, provenienti dalle graduatorie di merito”.

Quindi, in sintesi, la contrattazione collettiva non solo ammetteva i docenti provenienti dalle GM/2012 a partecipare alla fase B3 con assegnazione definitiva della sede tra gli ambiti della provincia di nomina provvisoria (a scapito dei docenti assunti dalle GAE ammessi a partecipare ad una fase di mobilità successiva), ma accordava agli stessi un accantonamento di posti che non trovava alcun addentellato nel testo di legge (cfr sul punto art. 1, co. 73 e 108), laddove la stessa Legge sulla Buona Scuola escludeva che potessero essere efficaci le norme e le procedure contenute nei CCNL che risultassero con essa in contrasto (Art. 1, comma 196, L. cit.).

Le ragioni che hanno indotto l'amministrazione a differenziare i docenti a seconda del canale e della fase di reclutamento appaiono contrastare con ragioni di uguaglianza, di merito e di anzianità di servizio, in spregio agli artt. 3, 51 e 97 Cost. e a quanto disposto dall'art. 436 del D. Lgs. 297/1994, oltre a violare il principio generale e inderogabile dello scorrimento della graduatoria, fondato sul merito di cui al punteggio attribuito nella fase dei trasferimenti.

Detto principio vincola l'Amministrazione in quanto anche la procedura di mobilità ha natura concorsuale di impiego basata su di una graduatoria alla cui formazione concorrono l'anzianità, i titoli di servizio e le situazioni familiari e personali dell'interessato, per i quali sono predeterminati specifici punteggi (v. Trib. Monza, ordinanza n. cronologico 735/2017, Tribunale Trani, ordinanza n. 28744/2016) (**doc. 21-22**).

Pertanto, se il legislatore avesse voluto riconoscere, in seno alla mobilità, una precedenza a favore dei docenti assunti da GM/2012, allora non si comprende perché la contrattazione



collettiva abbia ammesso tali docenti a partecipare alla fase B3, posticipando i trasferimenti interprovinciali (ossia il trasferimento in una provincia diversa da quella di immissione in ruolo) alla fase D e nel limite dei posti vacanti e disponibili in ciascun ambito dopo le operazioni di cui alle fasi precedenti e, segnatamente, dopo la fase C di assegnazione della sede definitiva su ambito dei docenti delle GAE assunti in fase b) e c).

A riguardo, si richiama l'orientamento della giurisprudenza di merito formatasi in materia (cfr. ad esempio Tribunale di Roma, sentenza n. 2056/2017 del 2 marzo 2017; Tribunale di Enna, ordinanza del 5 ottobre 2017; Tribunale di Ragusa, ordinanza del 13 luglio 2017; Tribunale di Ravenna, ordinanza del 3 febbraio 2017; Tribunale di Ravenna, sentenza n. 192/2017 del 16 maggio 2017, Trib. Catania, ord. est. dott.ssa Scardillo, causa n. 1009/2017 R.G.) che ha evidenziato l'assenza di alcun riferimento, nella legge 107/2015, alla riserva di posti accordata invece dal CCNI mobilità personale docente ed ATA e dalla O.M. 241/2016 in fase di mobilità, rilevando i profili di irragionevolezza di tale scelta della fonte collettiva e del ministero in sede di disciplina della mobilità in questione.

Ed invero, *“il sistema di trasferimenti delineato dalla fonte collettiva e regolamentare consente agli idonei del concorso del 2012 di partecipare al programma nazionale di mobilità confermando la sede di titolarità nella provincia in cui avevano avuto l'assegnazione provvisoria (cfr. art. 6 CCNI mobilità che prevede che gli assunti da fasi B e C del piano ex lege 107/2015 “indicheranno l'ordine di preferenza tra gli ambiti della Provincia”), mentre gli appartenenti alle GAE, pur assunti nelle medesime fasi, partecipano alla procedura di mobilità su tutti gli ambiti territoriali nazionali.*

Se per un verso la preferenza accordata dalla legge 107/2015 in sede di procedure per l'assunzione in ruolo agli idonei al concorso del 2012 (cfr. art. 96 della legge), al pari della scelta di far cessare l'efficacia delle graduatorie di concorsi antecedenti al 2012 (cfr. art. 95 della legge)- chiara espressione di discrezionalità legislativa nello scorrimento delle graduatorie concorsuali finalizzato all'assunzione e nella individuazione di quale graduatoria concorsuale scorrere - non risulta priva di ragionevolezza, potendosi individuare i motivi



nell'assenza, per molti dei soggetti risultati idonei al concorso del 2012, della possibilità di accedere al ruolo attraverso pregressi incarichi a tempo determinato (ossia attraverso il canale parallelo a quello concorsuale di cui al d.lgs. 297/1994 ormai funzionante solo per i soggetti già presenti nelle GAE e tuttavia per questi ultimi vigente fino al totale esaurimento delle stesse: cfr. art. 109 lett. C della legge) ovvero nella preferenza allo scorrimento di una graduatoria concorsuale più recente rispetto a quelle assai risalenti nel tempo dei precedenti concorsi, altrettanto non può dirsi ove detta scelta si riferisca al momento, successivo rispetto all'assunzione, della procedura di mobilità obbligatoria finalizzata all'assegnazione della sede definitiva.

In tale fase di mobilità, la riserva accordata agli idonei del concorso del 2012 risulta irragionevole rispetto all'anzianità lavorativa e anagrafica dei soggetti coinvolti e non trova ragioni né di merito né legate al principio del pubblico concorso di cui all'art. 97 Costituzione.

La suddetta riserva, come osservato nei precedenti di merito già citati, non poi trova nessun appiglio nel dettame legislativo. Ed infatti l'art. 108 della legge, che disciplina la mobilità obbligatoria in parola, non contiene alcun riferimento agli idonei del concorso del 2012 ossia agli assunti ai sensi dell'art. 1 comma 98 lettera a) della medesima legge. Così recita infatti tale norma: "108. Per l'anno scolastico 2016/2017 è avviato un piano straordinario di mobilità territoriale e professionale su tutti i posti vacanti dell'organico dell'autonomia, rivolto ai docenti assunti a tempo indeterminato entro l'anno scolastico 2014/2015. Tale personale partecipa, a domanda, alla mobilità per tutti gli ambiti territoriali a livello nazionale, in deroga al vincolo triennale di permanenza nella provincia, di cui all'articolo 399, comma 3, del testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, e successive modificazioni, per tutti i posti vacanti e disponibili inclusi quelli assegnati in via provvisoria nell'anno scolastico 2015/2016 ai soggetti di cui al comma 96, lettera b), assunti ai sensi del comma 98, lettere b) e c). Successivamente, i docenti di cui al comma 96, lettera b), assunti a tempo indeterminato a seguito del piano straordinario di assunzioni ai sensi del comma 98, lettere b) e c), e assegnati su sede provvisoria per l'anno scolastico 2015/2016, partecipano per l'anno scolastico 2016/2017 alle operazioni di mobilità su tutti gli ambiti territoriali a livello nazionale, ai fini dell'attribuzione dell'incarico triennale. Limitatamente agli anni scolastici 2015/2016 e 2016/2017, i



docenti assunti a tempo indeterminato entro l'anno scolastico 2015/2016, anche in deroga al vincolo triennale sopra citato, possono richiedere l'assegnazione provvisoria interprovinciale. Tale assegnazione può essere disposta dal Ministero dell'istruzione, dell'Università e della ricerca nel limite dei posti di organico dell'autonomia disponibili e autorizzati. Per l'anno scolastico 2016/2017 l'assegnazione provvisoria di cui ai periodi precedenti può essere richiesta sui posti dell'organico dell'autonomia nonché sul contingente di posti di cui al comma 69 del presente articolo. Nel caso dovesse emergere una spesa complessiva superiore a quella prevista dalla presente legge, si applicano i commi 206 e 207 del presente articolo”.

L'art. 6 del CCNL 08.04.2016 con riferimento alla fase C ha quindi stabilito che:” FASE C. Gli assunti nell'a.s. '15/16 da fasi B e C del piano assunzionale 15/16, provenienti da GAE, parteciperanno a mobilità territoriale. La mobilità avverrà su istanza di parte ovvero, in assenza di istanza, d'ufficio, nel limite dei posti vacanti e disponibili in tutti gli ambiti inclusi quelli assunti nelle fasi B e C del piano assunzionale 15/16 provenienti da GAE, dopo le operazioni di cui alle fasi precedenti. L'ordine di preferenza è indicato nell'istanza ovvero determinato o completato d'ufficio. A seguito della mobilità, i docenti saranno assegnati ad un ambito, anche nel caso in cui sia il primo tra quelli indicati secondo l'ordine di preferenza”.

Il richiamato Allegato 1 del CCNI nel disciplinare i criteri di assegnazione delle sedi stabilisce che: “per ciascuna delle operazioni l'ordine di graduatoria degli aspiranti è determinato, per ciascuna preferenza, sulla base degli elementi di cui alla tabella di valutazione dei titoli allegata al presente contratto. L'ordine in cui vengono esaminate le richieste è dato dal punteggio più alto. A parità di punteggio e preferenza, la posizione in graduatoria è determinata dalla maggiore anzianità anagrafica”.

Dall'esame del suddetto quadro normativo può dunque evincersi che unica priorità in effetti accordata dal legislatore in sede di mobilità riguarda gli assunti entro l'anno scolastico 2014/2015 e trova ragione nell'essere stati tali soggetti assunti nei ruoli dell'amministrazione scolastica con il vecchio sistema di reclutamento e nell'avere gli stessi maggiore anzianità di ruolo.

Non sono previste ulteriori deroghe sistemiche al criterio meritocratico del maggior punteggio per la procedura



di mobilità (Trib. Catania, ord. est. Dott.ssa A. Resta, 6.06.2018) (**doc. 23**).

È evidente che, nella fattispecie, tutte le citate disposizioni di legge in materia di mobilità professionale siano state disattese, anzi illegittimamente derogate dal CCNI del 8.04.2016, con riflessi negativi sulla posizione individuale della docente Tenerezza.

Difatti, dalla pubblicazione dell'elenco dei trasferimenti del personale di scuola primaria per la provincia di Catania (seconda fase b, c e d dell'art. 6 del CCNI 2016/2017) a.s. 2016/2017, è emerso che la ricorrente non è stata trasferita in alcuno degli ambiti territoriali indicati con priorità nella domanda di mobilità, laddove, invece, sono stati assegnati ai predetti ambiti docenti assunti dalle Graduatorie di Merito del 2012 (fase B3 della mobilità), con un punteggio inferiore a quello che sarebbe correttamente spettato alla ricorrente qualora le fossero stati riconosciuti anche i 18 punti per i 6 anni di servizio preruolo maturato (**doc. 24**).

A titolo esemplificativo, si riportano i nominativi dei docenti Buonpane Emanuela Nunzia con 12 punti assegnata all'ambito Sicilia 0009, Bontempo Rosalia con 18 punti assegnata all'ambito Sicilia 0009, Celano Carmelina con 15 punti assegnata all'ambito Sicilia 0009, Cammarata Maria con 15 punti assegnata all'ambito Sicilia 0009, Cardullo Tindara con 12 punti assegnata all'ambito Sicilia 0009, Cortese Rossella Maria con 12 punti assegnata all'ambito Sicilia 0009, tutti ammessi a partecipare alla fase B3 della mobilità, ossia all'assegnazione ambito provinciale.

Tale disparità di trattamento è rilevabile anche per gli altri ambiti territoriali indicati dalla ricorrente laddove risultano ad essi assegnati docenti con un punteggio inferiore (**doc. 25**).

Si ribadisce che si trattava di docenti assunti nell'anno scolastico 2015/2016, mediante il medesimo piano straordinario di cui alle fasi B e C della L. 107/2015, a prescindere dalla graduatoria di provenienza.

Pertanto, i provvedimenti emanati dall'Amministrazione resistente appaiono certamente il-



legittimi nella parte in cui conferivano priorità nei movimenti, non in base ad un punteggio attribuito secondo i titoli posseduti, ma privilegiando il canale e la fase di assunzione, attraverso un illegittimo meccanismo di accantonamento dei posti (Trib. Barcellona P.G., ord. n. cronologico 2003/2017 del 3.03.2017) (**doc. 26**).

II

Anche a voler prescindere dalla valutazione dei profili di illegittimità delle norme del CCNI 2016/2017, si è osservato di fatto il palese mal funzionamento dell'algoritmo in ragione del quale il MIUR ha proceduto a predisporre i movimenti per la mobilità della scuola primaria a.s. 2016/2017.

Di fatti, come constatato su scala nazionale dai bollettini resi dai diversi ambiti territoriali provinciali, l'algoritmo predisposto ha determinato diversi errori nell'attribuzione degli ambiti, rivelandosi del tutto inattendibile dato che, all'esito delle operazioni di mobilità, sono risultate disponibili alcune cattedre non assegnate a fronte di docenti che avevano richiesto quegli ambiti ma che sono stati trasferiti in altri ambiti indicati successivamente nelle preferenze.

In particolare, nella classe di concorso della ricorrente (EEEE), sono residue cattedre non assegnate negli ambiti delle province della Sicilia indicate dalla stessa con priorità (cfr Corte Appello Milano, ord. 4.12.2017; Trib. Bergamo, sent. n. 723/2017) (**doc. 27-28**).

Tale osservazione trova riscontro nell'elaborazione effettuata dalla FLC CGIL (**doc. 29**), da cui risulta la disponibilità di 30 cattedre su posto comune, ma soprattutto nelle note protocollo n. 15333 del 10.09.2016 e n. 17070 del 28.09.2016 dell'USP Catania avente ad oggetto l'assegnazione della sede di titolarità ai docenti trasferiti agli ambiti territoriali della provincia di Catania a seguito di conciliazioni ex art. 135 CCNL 2007, nonché nella nota prot. n. 11055 del 7.09.2016 dell'USP Agrigento (**doc. 30**).

Con le note n. 15333 del 10.09.2016 e n. 17070 del 28.09.2016, l'Ufficio Scolastico Provin-



ziale di Catania, dichiarata espressamente, all'esito delle operazioni di mobilità, la disponibilità di posti peraltro già inseriti nelle sedi a disposizione per le suddette operazioni, ha provveduto all'assegnazione definitiva ai suddetti ambiti territoriali dei docenti appartenenti alla cd fase C della mobilità, anche con un punteggio inferiore ai 25 punti cui la ricorrente avrebbe avuto diritto ove le fosse stato correttamente computato il servizio preruolo (**doc. 31**).

La loro assegnazione ai suddetti ambiti è avvenuta in seguito a tentativo di conciliazione ex art. 135 CCNL del 29/11/07, in data successiva all'assegnazione della sede alla ricorrente, il che significa che al momento in cui le è stata assegnata la sede definitiva nella regione Lombardia, vi erano ancora posti liberi, già disponibili per le operazioni di mobilità, sugli ambiti territoriali della Sicilia, in particolare Sicilia 0009, Sicilia 0006, Sicilia 0010, da lei indicati in domanda (**doc. 32**).

Ugualmente, con la nota prot. n. 11055 del 7.09.2016 dell'USP Agrigento, l'Ufficio scolastico provinciale siciliano attesta la disponibilità di posti negli ambiti territoriali di propria competenza all'esito delle operazioni di mobilità.

In particolare, l'USP di Agrigento, "verificata la disponibilità di 3 posti rimasti vacanti dopo i movimenti della 2^a fase (punti B-C e D art. 6 CCNL 8.04.2016), ne attribuisce la titolarità a tre docenti (Imburgia Loredana, Mancuso Venera Antonia e Grisafi Giuseppa) di fase C. Se così è, deve ritenersi illegittimo il mancato riconoscimento del trasferimento alla ricorrente, poiché esso presuppone che negli ambiti territoriali richiesti non vi fossero più posti disponibili (v. Trib. Modena, ordinanza 2.01.2017) (**doc. 33**).

A completamento di quanto fin qui esposto, si osserva ulteriormente che sarebbe errato pensare che i tentativi di conciliazione, di cui all'art. 135 CCNL 2007, siano qualcosa di estraneo e diverso dalla procedura di mobilità, in quanto integrano la stessa e servono a correggere eventuali errori che si siano verificati nel corso del suo svolgimento.



È per questa ragione che la recente giurisprudenza della Corte d'Appello di Milano e del Tribunale di Bergamo ha censurato il comportamento del MIUR tenuto in sede di conciliazione per non aver osservato quanto previsto dal CCNI 2016 con riferimento al rispetto del punteggio ed all'ordine delle preferenze, evidenziando, al contempo, l'inefficacia dell'accordo conciliativo nei confronti dei terzi, ossia nei confronti degli altri docenti che, come la ricorrente, hanno fatto valere le irregolarità della stessa procedura di mobilità optando per il ricorso giurisdizionale (Corte d'Appello di Milano, ordinanza 4.12.2017; Tribunale di Bergamo, sentenza n. 723 del 5.10.2017).

Peraltro, se così non fosse e si ritenesse che gli accordi conciliativi siano svincolati dai dettami del CCNI 2016 in merito alla procedura di mobilità, si finirebbe con l'attribuire all'amministrazione, a fronte degli innumerevoli tentativi di conciliazione proposti, una discrezionalità illimitata, sconfinante nel mero arbitrio, nell'individuare i soggetti che avrebbero potuto accedere a questa modalità di soluzione delle controversie e, quindi, ottenere l'assegnazione della sede di titolarità con un'ingiustificata priorità rispetto ad altri soggetti aventi diritto (v. Corte Appello Milano, ord. cit.; Trib. Bergamo, sent. cit.).

III

Sempre in subordine, si osserva, in merito alle "Fasi dei trasferimenti e passaggi" di cui all'art. 6 del Contratto Collettivo Nazionale Integrativo, che tali trasferimenti sarebbero dovuti avvenire secondo l'ordine fissato suddiviso nelle quattro fasi (A-B-C-D) e soltanto dopo l'esaurimento delle preferenze espresse dai docenti di fasi precedenti era possibile assegnare ai docenti di fasi successive i posti residui disponibili; ciò doveva, peraltro, avvenire nell'ottica di una *ratio legis* volta a garantire l'accoglimento di tutte le preferenze secondo un preciso ordine di precedenza.

La ricorrente ha partecipato alla fase C, ex art. 6 CCNI, della mobilità per la scuola primaria con punteggio base di 7 punti + 6 per il ricongiungimento al coniuge, ed è stata assegnata



presso l'ambito territoriale 0015 regione Lombardia.

Tuttavia, dall'elenco nazionale dei trasferimenti della mobilità della scuola primaria è emerso che una docente, che aveva preso parte alla Fase D, ha ottenuto il trasferimento nell'ambito territoriale di Siracusa della regione Sicilia per la medesima tipologia di posto (comune) indicata dalla sig.ra Tenerezza nella domanda di mobilità (**doc. 34**).

Precisamente, la sig.ra Baglieri Chiara ha ottenuto un posto comune come docente di scuola primaria nell'ambito Sicilia 0026 (Siracusa), in palese violazione delle disposizioni del CCNI.

In vero, poiché la Fase D, secondo quanto stabilito dall'art. 6 del CCNI, avrebbe dovuto essere espletata “nel limite dei posti vacanti e disponibili in ciascun ambito dopo le operazioni di cui alle Fasi precedenti”, appare evidente che la docente Baglieri avrebbe avuto diritto all'assegnazione in tali ambiti, nel rispetto delle fasi della mobilità e di utilizzo dei posti disponibili al termine di ogni fase, solamente in modo subordinato alla ricorrente che pur tuttavia tale ambito aveva indicato (cfr. Trib. Siena, ord. del 23.01.2017; Trib. Verbania n. cronologico 168/2017 del 9.02.2017) (**doc. 35-36**).

IV

Con riguardo alle procedure di mobilità previste per l'a.s. 2017/2018 e per l'a.s. 2018/2019 si aggiunge l'ulteriore appunto relativo alle modalità di svolgimento delle suddette procedure come dettate dal CCNI dell'11 aprile 2017, la cui validità è stata prorogata anche per l'a.s. 2018/2019 tramite l'Intesa sottoscritta il 7.03.2018 (**doc. 37**).

Nel disciplinare i criteri per l'individuazione e la “ripartizione” delle sedi disponibili, l'art. 8, co. VI, VII e VIII e l'Allegato 1 del suddetto contratto hanno previsto che: *“per le immissioni in ruolo autorizzate per l'anno scolastico 2017/18 viene accantonato il sessanta per cento delle disponibilità determinate al termine dei trasferimenti provinciali (co. VI). I trasferimenti per scuole o ambiti di provincia diversa da quella di titolarità si possono effettuare nel limite del trenta per cento delle disponibilità*



determinate al termine dei trasferimenti provinciali (co. VII). La mobilità professionale del personale docente si realizza nel limite del dieci per cento delle disponibilità determinate al termine dei trasferimenti provinciali (co. VIII).

Per completezza, si precisa anche che i movimenti provinciali non determinano variazioni nel numero di cattedre disponibili laddove non vi siano docenti soprannumerari che debbano essere necessariamente assegnati in una sede nella fase provinciale e, quindi, prima della mobilità professionale e della mobilità interprovinciale.

In definitiva, quindi le sedi disponibili sono state ripartite secondo le seguenti percentuali:

- 60% alle immissioni in ruolo;
- 30% per i trasferimenti interprovinciali dei docenti di ruolo;
- 10% ai passaggi di ruolo e/o di cattedra.

Senonché, tale disciplina, nel riservare il 60% dei posti disponibili alle immissioni in ruolo, limitando la mobilità interprovinciale e professionale al restante 40%, appare, per un verso, **irragionevole**, atteso che non consente, *pur in presenza di posti vacanti e disponibili*, che il personale già assunto in altro ruolo o in altra provincia possa ottenere il passaggio di ruolo o il trasferimento, e, per altro verso, **illegittima** per violazione di legge.

A conferma della illogicità ed irrazionalità della norma oggetto di censura si evidenzia come quest'ultima sia in contrasto anche con la recente prassi contrattuale che assicurava una percentuale di ripartizione al 50% tra mobilità professionale e interprovinciale secondo quanto previsto dall'art. 465 D.lgs. n. 297/1994. Adesso, le percentuali rispettivamente del 30% e 10% rappresentano una diminuzione radicale delle prospettive di mobilità territoriale e professionale rispetto ai precedenti CCNI (cfr. Trib. Ravenna, sent. n. 268/2017).

Sotto il profilo della illegittimità si evidenzia che la normativa di riferimento è stata dettata dagli art. 465 e ss. del D.lgs. n. 297/1994 (Testo Unico delle disposizioni legislative in materia di istruzione).



In particolare, l'art. 465 D.lgs. cit. assicura ai trasferimenti interprovinciali il 50% dei posti annualmente vacanti e disponibili, mentre l'art. 470, nel riconoscere agli accordi contrattuali tra le organizzazioni sindacali ed il Ministero della pubblica istruzione la competenza a definire *“tempi e modalità per il conseguimento dell'equiparazione tra mobilità professionale (passaggi di cattedra e di ruolo) e di quella territoriale, nonché per il superamento della ripartizione tra posti riservati alla mobilità da fuori provincia e quelli riservati alle immissioni in ruolo”*, pone un limite ben preciso alla contrattazione collettiva laddove impone che le immissioni in ruolo *“siano effettuate sui posti residui che rimangono vacanti e disponibili dopo il completamento delle operazioni relative alla mobilità professionale e territoriale in ciascun anno scolastico”*.

A riguardo, la giurisprudenza di merito ha ribadito come la norma primaria attribuisca un'ampia delega alla contrattazione collettiva, ma, al contempo, fissi alcuni limiti invalicabili, tra i quali, appunto, *“quello relativo al rapporto tra immissioni in ruolo e mobilità anche professionale stabilendo che alle immissioni in ruolo siano riservati sempre e comunque i posti di risulta, dando priorità nella scelta ai docenti già in ruolo che vogliano spostarsi”* (Trib. Lanciano, sent. n. 167/2017, Trib. Ravenna sent. n. 268/2017) (**doc. 38**).

Del resto, la stessa L. 107/2015, nel regolamentare i rapporti tra le immissioni in ruolo e i movimenti ordinari dei docenti assunti entro l'a.s. 2014/2015, conformemente a quanto previsto dalla norma speciale, ha riconosciuto a tali docenti priorità, per tutti gli ambiti territoriali a livello nazionale, **su tutti i posti vacanti dell'organico dell'autonomia** (cfr. art. 1, co. 108 L. cit.), tanto da indurre la menzionata giurisprudenza di merito a censurare la norma di cui all'art. 8, co. 9, CCNI 2016/2017 e l'accantonamento dei posti da quest'ultima operato a favore dei neoassunti provenienti dalle graduatorie di merito.

Nella fattispecie, analogamente, la norma convenzionale di cui al riportato art. 8 CCNI 2017/2018, nel sottrarre alla ordinaria mobilità territoriale e professionale il 60% dei posti vacanti e disponibili, contrasta con la lettera e la *ratio* delle norme imperative di cui al D.lgs.



n. 297/1994, attribuendo prevalenza nella scelta della sede alle immissioni in ruolo rispetto alla mobilità dei docenti già in servizio (cfr. Trib. Lanciano, sent. cit.).

Alla luce delle superiori considerazioni, pertanto, la clausola pattizia va disapplicata e sostituita, secondo il meccanismo di cui all'art. 1339 c.c., con le norme speciali di cui all'art. 470 D.lgs. cit..

Peraltro, la primazia della mobilità territoriale e professionale sulle nuove assunzioni è prevista, sul piano generale, dal D. Lgs. 165/2001 (c.d. "*Testo Unico del Pubblico Impiego*").

Di fatti, in prospettiva di un generale contenimento della spesa pubblica, il reclutamento dei dipendenti pubblici avviene attraverso un procedimento complesso nell'ambito del quale la procedura concorsuale non è affatto soppressa, ma è subordinata alla previa obbligatoria attivazione della procedura di mobilità, in attuazione dei fondamentali principi di imparzialità e buon andamento di cui all'art. 97 Cost. (cfr Consiglio di Stato, sez. V., n.5830/2010, Tar Sicilia, n. 589/2014, Tar Sicilia, n. 8807202, Tar Campania, n.3886/2012, Tar Emilia Romagna, n. 2634/2009).

In tal senso, l'art. 30 D.lgs. 165/2001 statuisce al comma 2 *bis* che "*Le amministrazioni, prima di procedere all'espletamento di procedure concorsuali, finalizzate alla copertura di posti vacanti in organico, devono attivare le procedure di mobilità*". Nello stesso senso, l'art. 6 D.lgs. cit. secondo cui "*Le amministrazioni pubbliche curano l'ottimale distribuzione delle risorse umane attraverso la coordinata attuazione dei processi di mobilità e di reclutamento del personale.*"

Il Legislatore non solo ha emanato le citate disposizioni legislative ma, con Legge costituzionale n. 1/2012, ha previsto il principio del pareggio di bilancio, modificando a tal fine gli articoli 81, 97, 117 e 119 della Costituzione.

La stessa Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento della Funzione Pubblica, ha impartito precise disposizioni (DFP 0013731 P-1. 2. 3. 4 del 19/03/2010), con le quali si ricorda che "*l'art. 30, comma 2-bis, del D.Lgs 30 marzo 2001, n. 165 non lascia dubbi circa il fatto*



che le procedure concorsuali debbano essere precedute dall'esperimento delle procedure di mobilità".

In tale quadro normativo, al contrario, non sembra potersi dubitare che le disposizioni di cui all'art. 8 del CCNI mobilità personale docente, educativo e ATA scuola a.s. 2017/2018 dell'11 aprile 201, laddove hanno riservato alle assunzioni la percentuale del 60% dei posti disponibili, siano state volte ad *"eludere l'applicazione del principio del previo esperimento di mobilità rispetto al reclutamento di nuovo personale"* (cfr. Trib. Lanciano, sent. cit.).

Tale previsione ha comportato che il Ministero odierno resistente ha (del tutto illegittimamente) previsto, mediante l'accantonamento di posti in favore dei docenti neoassunti, una vera e propria riserva di posti intangibile e sottratta alla procedura di mobilità.

V

Un ultimo profilo di illegittimità concerne, infine, la mancata o parziale valutazione del servizio preruolo maturato dalla docente presso istituti non statali della provincia di Catania.

In vero, come già esposto in narrativa, la docente ha svolto tale servizio, in particolare:

- per l'a.s. 2000/2001, dal 02.03.2001 al 31.08.2001, presso la scuola elementare parificata "San Giuseppe" di Ramacca;
- per l'a.s. 2004/2005, dal 03.09.2004 al 13.03.2005 presso la scuola elementare parificata "San Giuseppe" di Ramacca;
- per l'a.s. 2005/2006, dal 01.09.2005 al 16.01.2006, presso la scuola elementare parificata "San Giuseppe" di Ramacca, e dal 7.02.2006 al 10.04.2006, presso l'istituto Comprensivo Statale "O. Gravina de Cruyllas" di Ramacca;
- per l'a.s. 2006/2007, dal 24.10.2006 al 25.01.2007 e dal 5.03.2007 al 14.03.2007 presso l'I.C. Statale "O. Gravina de Cruyllas" di Ramacca, dal 26.02.2007 al 03.03.2007 presso l'I.C. Statale "Pestalozzi" di Catania, dal 12.04.2007 al 18.04.2007 presso l'I.C. Statale "Padre Pio da Pietralcina" di Misterbianco, dal 16.10.2006 al 23.10.2006, dal 1.02.2007 al 10.02.2007 e dal 13.02.2007 al 20.02.2007 presso I.C. statale "E. De Amicis" di Mirabella



Imbaccari, dal 15.03.2007 al 24.03.2007 presso I.C. statale “Galilei-Mazzini” di Grammichele e dal 19.04.2007 al 9.06.2007 presso I.C. statale “Narbone” di Caltagirone;
- per l’a.s. 2010/2011, dal 23.11.2010 al 30.06.2011, presso la Scuola paritaria “Shalom S.G. Bosco 85” di Ramacca.

Nella procedura di mobilità a.s. 2016/2017, tuttavia, non è stato riconosciuto alla ricorrente alcun servizio preruolo, mentre, nelle successive procedure di mobilità vengono computati, rispettivamente, tre e cinque anni di servizio preruolo, a fronte dei 6 anni richiesti.

Ciò detto, in merito al servizio prestato, per gli a.s. 2000/2001, 2004/2005 e 2005/2006, presso la scuola elementare parificata “San Giuseppe” di Ramacca, si osserva che l’Amministrazione scolastica avrebbe dovuto riconoscere tale servizio sulla base della previsione di cui all’art. 485 D.lgs. n. 297/1994 che riproduce gli artt. 1 e 2 del D.L. 370/1970 (conv. L. 576/1970). La citata disposizione legislativa prevede, per quanto di rilievo, al comma 1, che *“Al personale docente delle scuole di istruzione secondaria ed artistica, il servizio prestato presso le predette scuole statali e pareggiate, comprese quelle all'estero, in qualità di docente non di ruolo, è riconosciuto come servizio di ruolo, ai fini giuridici ed economici, per intero per i primi quattro anni e per i due terzi del periodo eventualmente eccedente, nonché ai soli fini economici per il rimanente terzo. I diritti economici derivanti da detto riconoscimento sono conservati e valutati in tutte le classi di stipendio successive a quella attribuita al momento del riconoscimento medesimo”* e al comma 3, che *“Al personale docente delle scuole elementari è riconosciuto, (...) il servizio prestato in qualità di docente non di ruolo nelle scuole elementari statali o degli educandati femminili statali, o parificate, nelle scuole secondarie ed artistiche statali o pareggiate, nelle scuole popolari, sussidiate o sussidiarie, nonché i servizi di ruolo e non di ruolo prestati nelle scuole materne statali o comunali”*.

Il combinato disposto delle norme sopra richiamate comporta che il servizio preruolo prestato dai docenti di scuola elementare nelle scuole parificate sia riconosciuto come servizio di ruolo, ai fini giuridici e economici, per intero per i primi quattro anni e per due terzi del



periodo eventualmente eccedente, nonché ai soli fini economici per il restante terzo.

Per quel che concerne il computo dell'anno di servizio preruolo prestato presso la scuola paritaria "Shalom S.G. Bosco 85" di Ramacca, le disposizioni contenute in seno alle "Note comuni" riportate in calce alla tabella dei trasferimenti allegata sia al CCNI dell'8.04.2016 che del CCNI dell'11.04.2017 escludevano il riconoscimento di tale servizio *"in quanto non riconoscibile ai fini della ricostruzione di carriera"*.

A riguardo, tuttavia, deve osservarsi quanto segue.

Con la Legge n. 62 del 10 Marzo 2000 è stato introdotto il principio della parità scolastica tra i diversi soggetti erogatori dell'istruzione, ossia le istituzioni scolastiche statali e quelle "paritarie", definendo quest'ultime *"istituzioni scolastiche non statali, comprese quelle degli enti locali"*, che, a partire dalla scuola per l'infanzia, nel rispetto dei principi fondamentali della Costituzione, corrispondono agli ordinamenti generali dell'istruzione, sono coerenti con la domanda formativa delle famiglie e sono caratterizzate da requisiti di qualità ed efficacia fissati dalla legge medesima.

Il riconoscimento della parità ha operato a tutti gli effetti degli ordinamenti vigenti e, in particolare, con riferimento al trattamento scolastico equipollente a quello degli alunni di scuole statali e all'abilitazione a rilasciare titoli di studio aventi valore legale.

Le diverse tipologie di scuole previste dal Testo unico in materia di istruzione (D.Lgs 297/1994), ossia le scuole autorizzate, parificate, legalmente riconosciute e pareggiate, quindi sono state ricondotte alle due categorie individuate dalla Legge 62/2000 e cioè le scuole "paritarie riconosciute" e scuole "non paritarie".

Fatta questa breve, ma necessaria premessa, e passando all'esame delle disposizioni del Contratto Collettivo Nazionale Integrativo concernente la mobilità del personale docente, educativo ed A.T.A. che la ricorrente ritiene illegittime, si osserva che le "Note comuni" riportate in calce alla Tabella dei Trasferimenti escludono dalla valutazione dei titoli *"il ser-*



vizio prestato nelle scuole paritarie non è valutabile in quanto non riconoscibile ai fini della ricostruzione di carriera. È fatto salvo il riconoscimento del servizio prestato fino al 31.8.2008 nelle scuole paritarie primarie che abbiano mantenuto lo status di parificate congiuntamente a quello di paritarie”.

Sennonché, il divieto di valutazione del servizio preruolo svolto negli istituti paritari contrasta con il principio di equiparazione giuridica tra il servizio di insegnamento prestato negli istituti scolastici paritari e quello prestato negli istituti gestiti direttamente dallo Stato che emerge dalla legislazione vigente

In vero, l'art. 1, co. 2, della già richiamata Legge 10 Marzo 2000 n. 62, specifica che *“si definiscono scuole paritarie, a tutti gli effetti degli ordinamenti vigenti in particolare per quanto riguarda l'abilitazione a rilasciare titoli di studio aventi valore legale, le istituzioni scolastiche non statali, comprese quelle degli enti locali, che, a partire dalla scuola per l'infanzia, corrispondono agli ordinamenti generali dell'istruzione, sono coerenti con la domanda formativa delle famiglie e sono caratterizzate da requisiti di qualità ed efficacia di cui ai commi 4, 5, e 6”* della legge medesima, ed inoltre che *“le scuole paritarie, svolgendo un servizio pubblico, accolgono chiunque, accettandone il progetto educativo, richieda di iscriversi, compresi gli alunni e gli studenti con handicap”*.

Il principio di generale equiparazione del servizio di insegnamento prestato dai docenti delle scuole paritarie con quello prestato nell'ambito delle scuole pubbliche sancito dall'art. 1, co. 2, L.cit., ha trovato ulteriore conferma nella Circolare Ministeriale 163/2000 la quale, nel dettare ulteriori prescrizioni per il riconoscimento della parità agli istituti scolastici privati, ha richiesto che *“il personale docente sia munito di titolo di studio abilitante o di specifica abilitazione”* ed, altresì, *“che il rapporto di lavoro individuale per tutto il personale della scuola è conforme ai contratti collettivi di settore”* (**doc. 39**), giungendo in tal modo ad omologare il servizio di insegnamento svolto alle dipendenze degli istituti privati paritari con quello prestato nelle scuole statali.

L'art. 2, c. 2, del D.L. n. 255 del 3.07.2001 (convertito in L. 333/2001), inoltre, ha disposto



che “i servizi di insegnamento prestati dal 10 settembre 2000 nelle scuole paritarie di cui alla legge 10 marzo 2000, n. 62, sono valutati nella stessa misura prevista per il servizio prestato nelle scuole statali”.

In applicazione di tale norma di legge, anche le tabelle di valutazione di titoli dei concorsi di merito del personale docente riconoscono l’attribuzione di pari punteggio per il servizio svolto “nelle scuole statali o paritarie di ogni ordine e grado” (**cf. tabella valutazione titoli allegata al bando di concorso del 23.02.2016, punto D.1 – doc. 40**).

A fronte di tale totale equiparazione non vi è, dunque, ragione alcuna per limitare l’efficacia della suddetta disposizione legislativa, applicabile in via analogica ai sensi dell’art. 12, c. 2, delle “Disposizioni sulla legge in generale”, unicamente alla formazione delle graduatorie per l’assunzione del personale docente statale, e non anche in sede di mobilità e di ricostruzione di carriera del medesimo personale.

A tale riguardo, la Ragioneria Generale dello Stato, in seno alla nota n. 0069064 del 4.08.2010, ha riconosciuto che la L. 62/2000 “*nulla ha modificato in maniera di riconoscimento dei servizi pre-ruolo svolti nelle istituzioni non statali paritarie che, pertanto, continuano ad essere valutabili, ai fini sia giuridici che economici, nella misura indicata dall’art. 485 del D.Lgs. 16.04.1994 n. 297 (Testo Unico delle disposizioni legislative vigenti in materia d’istruzione)*”, ed ha aggiunto che “*le disposizioni contenute nell’art. 1-bis del D.L. 5.12.2005 (conv. in L. 27/2006), nello statuire che la frequenza delle scuole paritarie costituisce assolvimento del diritto-dovere all’istruzione ed alla formazione, pongono sullo stesso piano il tipo di insegnamento ivi espletato con quello previsto presso le scuole statali*” (**doc. 41**).

Allo stesso modo, il Consiglio di Stato, con sentenza n. 1102/2002, ha precisato che “*la parificazione dei servizi costituisce logico corollario di una parificazione degli istituti privati a quelli pubblici sulla scorta di adeguati parametri atti a valutare l’omogeneità dell’offerta formativa*”.

Sul punto, è intervenuta la giurisprudenza del lavoro secondo cui: “*Va rimarcato come proprio la L. 62/2000 (...) conferma l’esistenza di un principio di generale equiparazione del servizio di insegnamento prestato dai docenti delle scuole paritarie con quello prestato nell’ambito delle scuole pubbliche.*



Equiparazione quest'ultima ulteriormente comprovata: a) dal disposto dell'art. 2, c. 2, del D.L. n. 255/2001 che, ai fini della integrazione delle graduatorie permanenti del personale docente, ha previsto testualmente che I servizi di insegnamento prestati dal 1 Settembre 2000 nelle scuole paritarie di cui alla legge 10 Marzo 2000 n. 62, sono valutati nella stessa misura prevista per il servizio prestato nelle scuole statali'; b) dal parere della Ragioneria dello Stato n. 0069864 del 4.10.2010 che ha ritenuto come l'entrata in vigore della L. 62/2000 'mentre ha innovato in ordine ai requisiti richiesti alle scuole non statali per poter conseguire e mantenere il diritto al riconoscimento della parità, ed ai docenti per poter prestare servizio presso le scuole paritarie, nulla ha modificato in maniera di riconoscimento dei servizi pre-ruolo svolti nelle istituzioni non statali paritarie che, pertanto, continuano ad essere valutabili, ai fini sia giuridici che economici, nella misura indicata dall'art. 485 del D.Lgs. 16.04.1994 n. 297 (Tribunale Lavoro Rimini, sentenza n. 64/2014 - doc. 42).

Nella fattispecie in esame, occorre precisare che per i docenti della scuola elementare (oggi scuola primaria), ai fini del riconoscimento del servizio prestato prima della nomina in ruolo, ai sensi dell'art. 485 del Testo Unico delle leggi sulla scuola, approvato con il D.P.R. 16 aprile 1994, “è riconosciuto, il servizio prestato presso le scuole degli educandi femminili statali e quello prestato in qualità di docente elementare di ruolo e non di ruolo nelle scuole elementari statali, o parificate, comprese quelle dei predetti educandi e quelle all'estero, nonché nelle scuole popolari, sussidiate o sussidiarie”.

In ragione delle norme vigenti in materia di riconoscimento dei servizi pregressi e dell'interpretazione datane dalla giurisprudenza, non sarebbe legittimo omettere la valutazione del servizio prestato per il periodo successivo al 31.08.2008 nemmeno in base al combinato disposto degli artt. 360, co. 6, e 485 D.Lgs 297/1994. Infatti, sebbene questi articoli prevedano unicamente il riconoscimento agli effetti della carriera del servizio di ruolo o preruolo svolto dal personale docente presso le scuole secondarie “pareggiate” (comma 1) ovvero presso le scuole elementari “parificate”, tuttavia, tali disposizioni di legge, nel ri-



ferirsi con la terminologia giuridica dell'epoca agli istituti scolastici privati oggetto di equiparazione giuridica a quelli statali, debbono oggi trovare applicazione nei confronti delle rinominate e ancor più rigorosamente disciplinate scuole "paritarie".

Del resto, il suddetto fenomeno di successione tra norme ed istituti giuridici è stato espressamente riconosciuto dal D.L. 250/2005 (conv. il L. 27/2006), laddove prevede, all'art.1 bis, che: *"Le scuole non statali di cui alla parte II, titolo VIII, capi I, II e III, del testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, sono ricondotte alle due tipologie di scuole paritarie riconosciute ai sensi della legge 10 marzo 2000, n.62, e di scuole non paritarie"* (cfr. sul punto Tribunale del Lavoro di Caltagirone, Ordinanza del 11 Luglio 2016 - doc. 43).

In particolare, il Tribunale di Napoli, con ordinanza del 6.09.2016, ha riconosciuto, ai fini della mobilità 2016/2017, il servizio prestato nella scuola paritaria, dichiarando *"il diritto del ricorrente alla valutazione, nella graduatoria per la mobilità 2016/2017, del servizio d'insegnamento svolto in istituto scolastico paritario nella stessa misura in cui è valutato il servizio statale, con conseguente disapplicazione della disposizione di cui alle "Note comuni" allegate al CCNI per la mobilità del personale docente"* (doc. 44).

In senso pienamente adesivo alla suddetta ordinanza sono, poi, intervenuti anche il Tribunale del Lavoro di Milano, Mantova e Lanciano che hanno emesso analogo provvedimento (doc. 45).

Ed ancora, in ultimo, con sentenze n. 2652 e 2651 del 16.3.2017, il Tribunale di Roma, G.L. dott. Selmi, ha dichiarato il diritto al riconoscimento ai fini della mobilità e della formazione della graduatoria in relazione al servizio di insegnamento pre-ruolo nelle scuole paritarie.

Alla luce di tutto quanto esposto, è legittimo concludere che la disposizione contenuta in seno alle "Note comuni" riportate in calce alla tabella dei trasferimenti dei CCNI, secondo cui il servizio prestato nelle scuole paritarie non è valutabile in quanto non riconoscibile ai



fini della ricostruzione di carriera, viola tutti i citati principi in materia di parità scolastica, in contrasto, peraltro, anche con i principi di eguaglianza e di imparzialità della Pubblica Amministrazione (artt. 3 e 97 Cost.), non essendovi ragione per effettuare una discriminazione, sia in sede di mobilità che ai fini della ricostruzione di carriera, tra servizi d'insegnamento aventi per legge la medesima dignità e le medesime caratteristiche.

Di conseguenza, deve considerarsi illegittimo il mancato o parziale riconoscimento, ai fini delle procedure di mobilità a.s. 2016/2017, a.s. 2017/2018 e 2018/2019, degli anni di servizio pre-ruolo prestati dalla sig.ra Tenerezza presso la scuola elementare parificata "San Giuseppe" di Ramacca nonché presso la scuola paritaria "Shalom S. G. Bosco 85" di Ramacca. Al contrario, la corretta valutazione di tale servizio avrebbe garantito alla ricorrente il riconoscimento, in seno alla mobilità 2016/2017 di ulteriori 3 punti per ogni anno di servizio prestato, per un totale di 18 punti da aggiungere al punteggio base ovvero, in seno alla mobilità 2017/2018 e 2018/2019, di ulteriori sei punti per ogni anno di servizio prestato, per un totale di 36 punti aggiuntivi.

* * * * *

Un ultimo profilo da esaminare concerne, infine, i possibili eventuali controinteressati del presente giudizio.

A riguardo, si precisa che il ricorso ha per oggetto l'accertamento del diritto della ricorrente all'assegnazione ad uno degli ambiti territoriali di Catania ovvero, in subordine, presso qualunque altro ambito della Regione Sicilia, secondo l'ordine di preferenza indicato nella domanda di mobilità per l'a.s. 2016/2017 ovvero nelle domande di mobilità per l'a.s. 2017/2018 e ss.

Come chiarito dalla costante giurisprudenza di merito: "Sebbene la pronuncia invocata dalla ricorrente - potendo eventualmente determinare delle ricadute a cascata sull'assegnazione ai vari ambiti territoriali dei singoli docenti interessati alla mobilità di cui si discute - possa



di fatto recare un pregiudizio a questi ultimi (ferma restando la facoltà per gli stessi di spiegare intervento adesivo dipendente ex art. 105, comma 2, c.p.c.), ugualmente non vale ad integrare una ipotesi di litisconsorzio necessario, ove si consideri che detta ipotesi ricorre soltanto laddove, per la particolare natura o configurazione del rapporto giuridico dedotto in giudizio e per la situazione strutturalmente comune a una pluralità di soggetti, la decisione non può conseguire il proprio scopo se non è resa nei confronti di tutti tali soggetti (cfr. Cass. n. 4714/04). La funzione dell'istituto è, infatti, quella di tutelare chi ha proposto la domanda e non potrebbe conseguire quanto richiesto se la sentenza non producesse effetti nei confronti di tutti i litisconsorti e non, invece, quella di tutelare il diritto di difesa dei litisconsorti pretermessi, già sufficientemente protetti dall'inefficacia, nei loro confronti, di una pronuncia emessa a seguito di un giudizio cui essi siano rimasti estranei (cfr. Cass. n. 4714/04) (Trib. Taranto, ord. del 10.01.2017, Trib. Brescia, Sent. n. 286/2017, n. 287/2017) (**doc. 46**).

Puntualizza ulteriormente la giurisprudenza che non ricorre alcun rapporto plurisoggettivo a carattere unitario, atteso che il bene della vita anelato dalla ricorrente non è l'ottenimento di una sede già assegnata ad altri, bensì quello di essere rettamente assegnata ad una sede indicata secondo l'ordine espresso nella domanda di mobilità, in base ai titoli e al punteggio posseduti, come previsto dalla disciplina primaria di riferimento (Trib. Foggia 8933/2016) (**doc. 46**). Peraltro, a ciò si aggiunge l'ulteriore considerazione che, così come formulata la domanda, il trasferimento presso gli ambiti richiesti senza indicazione di una specifica sede può avvenire anche in soprannumero e, quindi, senza riflessi diretti nei confronti dei partecipanti alla procedura di mobilità (Trib. Vercelli, ord. del 3.01.2017) (**doc. 46**).

Sennonché, questa difesa si rimette alle determinazioni che il Giudice vorrà adottare in merito alla notifica del presente ricorso, anche, eventualmente, secondo le modalità di cui all'art. 151 c.p.c., qualora, diversamente opinando, ritenga necessario disporre una integra-



zione del contraddittorio.

Tutto ciò premesso, la sig.ra Tenerezza Elisabetta, come in epigrafe rappresentata e difesa,

RICORRE

a codesto Ill.mo Tribunale di Caltagirone, in funzione di Giudice del Lavoro, affinché, previa fissazione dell'udienza di discussione, respinta ogni istanza, deduzione ed eccezione contraria, voglia

- ordinare all'Amministrazione resistente, previa disapplicazione degli artt. 6 e 8, co. 9, CCNI per la mobilità del personale docente a.s. 2016/17, dell'O.M. n. 241/2016, dell'art. 8, co. VI, VII, VIII e dell'allegato 1 CCNI per la mobilità del personale docente a.s. 2017/18, di provvedere al trasferimento della ricorrente, sig.ra Tenerezza Elisabetta, presso un ambito territoriale della Provincia di Catania o, in via gradata, presso qualunque altro ambito della Regione Sicilia, secondo l'ordine di preferenza indicato nella domanda di mobilità per l'a.s. 2016/2017 ovvero nelle domande di mobilità per l'a.s. 2017/2018 e seguenti;

a) accertare e dichiarare l'illegittimità e conseguente nullità e/o inefficacia della disposizione di cui alle "Note comuni" allegate al CCNI per la mobilità del personale docente a.s. 2016/2017 e al CCNI per la mobilità del personale docente a.s. 2017/2018, per la parte in cui dispone che "Il servizio prestato nelle scuole paritarie non è valutabile";

b) accertare e dichiarare il diritto della ricorrente alla valutazione, ai fini della mobilità del personale docente a.s. 2016/2017 e seguenti, del servizio d'insegnamento svolto presso la scuola elementare parificata "San Giuseppe" di Ramacca per gli a.s. 2000/2001, 2004/2005, 2005/2006, e per l'a.s. 2010/2011 presso la Scuola paritaria "Shalom S.G. Bosco 85" di Ramacca, nella stessa misura in cui è valutato il servizio statale e, quindi, condannare l'amministrazione scolastica a riconoscere e inserire 18 punti aggiuntivi (6 anni di servizio preruolo x 3) nella procedura di mobilità a.s. 2016/2017 ovvero 36 punti aggiuntivi (6 anni di servizio preruolo x 6) nelle procedure di mobilità a.s. 2017/2018 e ss. ed a valuta-



re correttamente i titoli conseguiti ai fini dell'attribuzione della sede di servizio spettante in base al corretto punteggio di mobilità.

Con vittoria di spese e compensi di causa.

Si offrono in comunicazione e, a tal fine, si depositano in Cancelleria i seguenti documenti:

1. Autocertificazione abilitazione ai sensi del D.D. 2.04.1999 per l'accesso al ruolo della scuola primaria
2. Certificazione servizio preruolo
3. Copia del contratto di lavoro a tempo indeterminato
4. Domanda assegnazione ambito nazionale 2016/2017
5. Note comuni CCNI 2016
6. Tabella A di valutazione dei titoli, lett. b), allegata al CCNI 2016
7. Lettera notifica assegnazione ambito nazionale 2016/2017
8. Assegnazione incarico su Sede scolastica/Ambito 0015 Lombardia
9. Trib. di Padova, ordinanza n. cronol. 3832/2017 del 07.06.2017
10. Domanda trasferimento a.s. 2017/2018
11. Tabella A, lett. B1 di valutazione dei titoli, allegata al CCNI 2017
12. Note comuni CCNI 2017
13. Allegato D 2017
14. Lettera notifica trasferimento a.s. 2017/2018
15. CCNI 2017/2018, art. 8 e all. 1
16. Domanda trasferimento primaria a.s. 2018/2019
17. Lettera notifica trasferimento primaria a.s. 2018/2019
18. Certificato di servizio IC "Ponte" di Palagonia
19. Trib. Caltagirone, ord. n. cron. 1930/2017 del 5.5.2017
20. Trib. Ravenna ord. n. cron. 443/2017 del 3.02.2017



21. Trib. Monza, ord. n. cron. 735/2017
22. Tribunale Trani, ord. n. 28744/2016
23. Trib. Catania, ord. est. Dott.ssa A. Resta, 6.06.2018
24. Elenco dei trasferimenti del personale di scuola primaria per la Provincia di Catania a.s. 2016/2017
25. Elenco dei trasferimenti del personale di scuola primaria fase B
26. Trib. Barcellona P.G., ord. n. cron. 2003/2017 del 3.03.2017
27. Corte d'Appello di Milano, ord. 4.12.2017
28. Trib. Bergamo, sent. n. 723/2017 del 5.10.2017
29. Elaborazione FLC CGIL
30. USP Catania note protocollo n. 15333 del 10.09.2016 e n. 17070 del 28.09.2016, USP Agrigento nota prot. n. 11055 del 7.09.2016, USP di Trapani nota prot. n. 10939 del 18.08.2016
31. Estratto dell'elenco dei trasferimenti del personale di scuola primaria fase C
32. Elenco posti disponibili al 17.05.2016
33. Trib. Modena, ordinanza 2.01.2017
34. Elenco dei trasferimenti del personale di scuola primaria fase D
35. Trib. Siena, ord. del 23.01.2017
36. Trib. Verbania n. cronologico 168/2017 del 9.02.2017
37. Intesa del 7.03.2018
38. Trib. Lanciano, sent. n. 167/2017
39. Circolare Ministeriale n. 163/2000
40. Tabella valutazione titoli concorso docenti anno 2016
41. Nota Ragioneria dello Stato n. 0069064 del 4.08.2010
42. Sentenza Trib. Lav. Rimini n. 64/2014



43. Ordinanza Trib. Lav Caltagirone del 11.07.2016

44. Ordinanza Trib. Lav. Napoli del 6.09.2016

45. Giurisprudenza scuola paritaria

46. Trib. Taranto, ord. del 10.01.2017, Trib. Foggia, 8933/2016 RGL, Trib. Vercelli, ord. del 3.01.2017

Ai fini della determinazione del contributo unificato per le spese di giustizia, gli Avv.ti Vincenzo Prestianni e Eleonora Di Nora dichiarano che la causa è di valore indeterminabile e che è dovuto un contributo unificato pari a € 259,00.

Caltagirone, li 21.01.2019

Avv. Eleonora Di Nora

Avv. Vincenzo Prestianni

